

Serie Ordinaria n. 6 - Martedì 03 febbraio 2026

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 29 gennaio 2026 - n. 1031

Approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica 2026» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei tipi di intervento istituiti dal Reg. (UE) n. 2021/2115

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Reg. (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
- d.m. 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020.
- d.m. 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SI-AN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- d.m. 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.
- d.m. 30 dicembre 2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a),

b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

- decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385 recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».
- decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- decreto legislativo del 23 novembre 2023 n. 188 recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 30 marzo 2023, n. 0185145 «Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»
- decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 15 dicembre 2023, n. 0147634 recante «Modifica all'articolo 17 «pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale» e all'articolo 19 «pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico» del d.m. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti».
- decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 26 febbraio 2024 n. 093348 recante «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.
- decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 Dicembre 2025 n. 0690628 recante la Modifica del Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore;
- circolare AGEA Coordinamento n. 12874 del 22 febbraio 2023 recante «Agricoltore in attività - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115».
- circolare AGEA Coordinamento n. 20232 del 17 marzo 2023 recante «Per le modalità di Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027 a norma del Reg. (UE) 2021/20115».
- circolare AGEA Coordinamento n. 26880 del 12 aprile 2023 recante «Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115».
- circolare AGEA Coordinamento n. 26882 del 12 aprile 2023 recante «Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni».
- circolare AGEA Coordinamento n. 96325 del 19 dicembre 2024 «Aggiornamento della circolare AGEA 2024.21371 del

14 marzo 2024 – Domanda Unificata, domanda PSR a superficie vecchia programmazione 2025 e Piano di coltivazione grafica. Atto unico».

Richiamati:

- Il d.p.r. 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173».
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
- Il d.m. n. 162 del 12 gennaio 2015 del MiPAAF relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 132 del 1° dicembre 2018, – «Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis» - Certificato Antimafia.

Ritenuto necessario aprire i termini per la presentazione della Domanda Unica 2026, secondo quanto stabilito d.m. 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per la richiesta di aiuti previsti dai seguenti tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati:

- a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- e) sostegno accoppiato al reddito.

Ritenuto opportuno approvare le «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica 2026», allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di fornire ai beneficiari le indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande e ai requisiti necessari per accedere agli aiuti relativi ai tipi di intervento di cui sopra.

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegate disposizioni si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA Coordinamento.

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013.

Visti

- la d.g.r. n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»,
- le competenze proprie dei dirigenti di cui alla legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
- la deliberazione della Giunta regionale n. XII/113 Seduta del 12 aprile 2023 «Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127»,
- la d.g.r. n. XII/546 del 3 luglio 2023 «VIII Provvedimento Organizzativo» che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura,
- la d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023», che assegna l'incarico dal 15 luglio 2023 al dott. Paolo Tafuro quale dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA – U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale,

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione ai pagamenti FEASR e FEAGA» della Direzione Organismo Pagatore Regionale;

recepisce le premesse,

DECRETA

1. di aprire i termini per la presentazione della Domanda Unica 2026 a partire dal 29 gennaio 2026 e fino al 15 maggio 2026;

2. di approvare le «Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica 2026» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei tipi di intervento istituiti dal Reg. (UE) n. 2021/2015, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale all'indirizzo <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Il dirigente di struttura
Paolo Tafuro

_____ • _____



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI REG. (UE) 2021/2115

Disposizioni per la presentazione
della Domanda Unica di aiuto 2026

Sommario

1 Premessa

2 Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore

2.1 Competenza territoriale del Fascicolo Aziendale.....

2.2 Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale

2.3 Centri di Assistenza Agricola (CAA)

3. Modalità di presentazione delle domande

3.1 Domanda geospaziale.....

3.2 SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova
parcella di riferimento

3.3 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).....

4. Finalità e Termini di presentazione delle domande

4.1 Domanda iniziale

4.2 Domanda di modifica o ritiro in tutto o in parte

4.3 Comunicazione di errore palese

4.4 Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanza eccezionale.....

4.5 Comunicazione di cessione di azienda.....

4.6 Presentazione tardiva della domanda unica e applicazione di riduzioni e sanzioni.....

5. Tipi di intervento

5.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità.....

5.1.1 Attivazione dei diritti all'aiuto.....

5.1.2 Definizione di “ettaro ammissibile”

5.1.3 Definizione di superficie agricola.....

5.1.4 Definizione di attività agricola

5.1.5 Trasferimento dei diritti all'aiuto.....

5.1.6 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale

8.2 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

8.3 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.....

5.4 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

5.4.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco-
schema 1)

5.4.2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree (Eco- schema 2)

5.4.3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (Eco- schema 3)

5.4.4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco- schema 4)

5.4.5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco- schema 5).....

5.4.5.1	Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco- schema 5) – LIVELLO 1
5.4.5.2	Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco- schema 5) – LIVELLO 2
5.4.6	Specifiche tecniche relative alle foto georeferenziate
5.5	Sostegno accoppiato al reddito.....
5.5.1	Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte
5.5.2	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina
5.5.3	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino
5.5.4	Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro
5.5.5	Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza
5.5.6	Sostegno accoppiato al reddito per riso
5.5.7	Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero
5.5.8	Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione
5.5.9	Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.....
5.5.10	Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati.....
5.5.11	Sostegno accoppiato al reddito per la soia
5.5.12	Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia
6	Contributo agli strumenti di gestione del rischio
7	Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole.....
7.1	Canapa
7.2	Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti.....
8	Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)
9	Condizionalità
10	Requisiti per il pagamento
10.1	Limiti
10.2	Verifica Antimafia.....
10.3	Modalità di pagamento
10.4	Trasparenza
11	Clausola elusione
12	Procedimento Amministrativo
13	Ricorsi.....
14	Rinvio.....
	Quadro Normativo

1 Premessa

I Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune, basato sulle scelte compiute dai singoli Stati membri nel proprio Piano Strategico Nazionale.

Il presente documento definisce le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei tipi di interventi previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e s.m.i.

I tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti applicati in Italia sono di seguito elencati:

- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- sostegno accoppiato al reddito.

Requisito di agricoltore in attività

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell'ambito di uno o più dei tipi di intervento sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 4 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

Il requisito di agricoltore in attività deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di pagamento e mantenuto fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto e, dunque, entro la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna. Il mancato possesso del requisito al momento della presentazione della domanda di aiuto non può essere successivamente sanato con efficacia retroattiva.

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica culturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione

fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie;

- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli agricoltori che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

Il requisito di "Agricoltore in attività" e le relative procedure di verifica sono disciplinati dalla circolare di AGEA Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 e s.m.i., che prevede, in particolare, che la verifica del requisito sia eseguita in via informatica da AGEA Coordinamento utilizzando i dati informatizzati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Qualora la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l'agricoltore può dimostrare il possesso presentando al CAA idonea documentazione comprovante l'esistenza di uno dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

Di seguito si specifica la documentazione che il CAA deve acquisire e conservare ai fini istruttori ai sensi dell'articolo 4 comma 1 punto b) della convenzione con i Centri di Assistenza Agricola:

- Dichiarazione Annuale IVA 2026 (periodo d'imposta 2025 o 2024) e ricevuta di invio all'Agenzia delle Entrate con relativo protocollo CAA;
- Dichiarazione sostitutiva non precedente al 2024 (validità 2 anni) di esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA con allegate le fatture 2025 di acquisto/vendita riferite allo svolgimento dell'attività agricola;

A partire dalla campagna 2026, a seguito dello svolgimento dell'istruttoria da parte del CAA sul portale SIAN, **la documentazione acquisita dovrà essere archiviata contestualmente** nella **REPOSITORY DOCUMENTALE DI SISCO**, cartella **DOMANDA UNICA**, sottocartella **AGRICOLTORE ATTIVO**.

2 Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore

Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti DM n. 162 del 12 gennaio 2015, e DM n. 99707 del 1. marzo 2021.

L'articolo 4 del DM n.162 del 12 gennaio 2015 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori sono tenuti ad aggiornarlo prima della presentazione della domanda così come previsto dall'art.4 del DM n. 99707 del 1. marzo 2021.

Nell'ambito della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro imprese, oppure persona fisica) deve mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornato. Inoltre, il beneficiario dovrà indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato

dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l'avvenuta pubblicazione sul portale SIS.CO. degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontrate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

Qualsiasi altra comunicazione ufficiale tra l'OPR e il beneficiario avverrà esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale; pertanto, il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

2.1 Competenza territoriale del Fascicolo Aziendale

L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

Aziende con UTE in Regioni diverse

Un'azienda con una o più Unità Tecnico Economiche (UTE) localizzate in Regioni diverse, in base a quanto riportato dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 73919 del 25/09/2025 (paragrafo 4 sezione II), ha l'obbligo di presentare il proprio piano grafico direttamente nel SIAN. Il fascicolo viene attribuito all'Organismo pagatore nel quale l'azienda ha la sede legale o la residenza ai fini della presentazione dei correlati atti amministrativi. Ogni variazione può essere apportata unicamente sul SIAN.

La costituzione e/o l'aggiornamento del piano culturale grafico (compresa l'assegnazione e la sincronizzazione dello stesso) deve essere perfezionato prima della presentazione della domanda.

2.2 Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale è costituito e/o aggiornato presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, delegati dall'Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale sulla base di specifica convenzione. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la gestione del fascicolo aziendale.

In particolare, l'aggiornamento della **Sezione Titolari del Fascicolo Aziendale** si rende necessaria ai fini della compilazione della dichiarazione integrativa formazione ed esperienza che è obbligatoria per le aziende che intendono richiedere per la prima volta all'interno della Domanda Unica:

- il sostegno complementare al reddito per i Giovani Agricoltori;
- l'accesso alla Riserva nazionale con la fattispecie A (Giovane Agricoltore) o B (Nuovo Agricoltore)

All'interno di questa sezione, occorre indicare in primo luogo il grado del titolo di studio, selezionando uno dei seguenti titoli:

- 8100 - Corsi di laurea di primo livello, corsi di laurea magistrale, diplomi universitari, superamento dell'esame di stato;
- 8200 - Titolo di scuola secondaria di secondo grado, percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale;
- 8300 - Titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

In base al titolo di studio selezionato si apriranno le finestre di dettaglio da compilare con le informazioni richieste: Titolo di studio; Data conseguimento Titolo di studio; Ente/Istituto titolo di studio; Comune Ente/Istituto titolo di studio. Per i titoli di studio ad indirizzo non agricolo, sarà necessario procedere alla compilazione di un ulteriore campo DATA (Data Dell'attestato), riferita alla data in cui è stato ottenuto l'attestato di frequenza con superamento dell'esame finale di corso di almeno 150 ore, su tematiche riferibili al settore agroalimentare e/o ambientale. Successivamente si procede al caricamento obbligatorio dell'attestato (in caso di più attestati il file deve essere unico). Per tutte le tipologie di dettaglio dei requisiti di formazione e competenza è possibile inserire un allegato che è sempre obbligatorio nel caso in cui venga dichiarato un titolo di studio non agricolo.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115 e per gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici della PAC, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, l'OPR mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il **Fascicolo Grafico** è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentati le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale;
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi tipi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari tipi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s. n. 7 del 04/01/2024 e pubblicato sul BURL n.2 del 11/01/2024 e s.m.i.

In riferimento all'aggiornamento/costituzione della consistenza territoriale presente nel Fascicolo Aziendale, il DM 12 gennaio 2015 n. 162 prevede espressamente che il richiedente debba comprovare la disponibilità effettiva dei fondi condotti presentando al CAA delegato idonei titoli di conduzione in corso di validità così come previsto nel Manuale del fascicolo aziendale dell'OPR approvato con D.d.s. n. 18369 del 15/12/2022. Lo stesso manuale prevede che il CAA, in qualità di gestore del fascicolo, si assume la responsabilità dell'accertamento della regolarità formale dei titoli di conduzione prodotti dal richiedente e registra nel Sistema Informativo SIS.CO. tutte le informazioni inerenti al titolo di conduzione presentato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, così come previsto dal DM n. 0660087 del 23/12/2022, sono da considerarsi superfici ammissibili a pagamento quelle superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III dello stesso Decreto Ministeriale.

Si precisa che le superfici senza un valido titolo di conduzione non potranno essere considerate ammissibili per il calcolo degli aiuti della Domanda Unica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuita per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione dell'agricoltore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

Infine, si precisa che Domande Uniche presentate sulla base di fascicoli aziendali non validati ai sensi del DM 83709 del 21/02/2024 saranno considerate non ricevibili e verranno di conseguenza annullate.

2.3 Centri di Assistenza Agricola (CAA)

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015, il CAA a cui è stato conferito il mandato da parte dell'agricoltore (soggetto autorizzato) assume nei confronti dell'Organismo Pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti indicati dall'agricoltore stesso ed utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

Il CAA protocolla e archivia tutti documenti allegati ai fascicoli aziendali e alle domande. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e i documenti devono essere conservati per almeno 10 anni dall'ultimo pagamento¹. I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli effettuati da OPR, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea, da AGEA e/o altre autorità di controllo nell'ambito delle loro specifiche competenze.

3. Modalità di presentazione delle domande

Le aziende agricole di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia presentano la domanda unica relativa ai pagamenti diretti esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo Sis.Co. - Sistema delle Conoscenze.

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

- direttamente, sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> accedendo esclusivamente con la CRS/CNS, SPID e CIE;
- tramite il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) a cui è stato conferito il mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, previo conferimento di delega.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128;
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni pertinenti per la condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore in domanda unica, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere alla loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

¹ In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i dossier devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

3.1 Domanda geospaziale

La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli **interventi a superficie**, è presentata attraverso il **modulo di domanda geospaziale (Domanda Grafica) precompilato** di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

A partire dalla campagna 2026, a seguito della pubblicazione di un PCG valido per la campagna in corso e in presenza di un portafoglio titoli valorizzato per l'anno di campagna in corso, al fine di agevolare la presentazione delle domande verrà applicato un automatismo nell'apertura della Domanda Unica, con la precompilazione della sezione anagrafica e della sezione delle superfici grafiche.

La precompilazione comporterà la selezione, sulla base dei dati presenti nel piano grafico pubblicato, di tutti i premi a superficie potenzialmente richiedibili.

È necessario che il beneficiario proceda ad una valutazione attenta di quanto proposto nella domanda precompilata in termini di premi richiesti e provveda, quindi, a confermare o a modificare la domanda.

Fatto salvo il contenuto della domanda unica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda geospaziale contiene almeno le informazioni seguenti:

- l'identificazione univoca delle parcelle agricole dell'azienda;
- il delineamento chiaro della superficie dichiarata per l'ottenimento di un aiuto nell'ambito di ciascun intervento sulle parcelle agricole in particolare se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie totale della parcella agricola;
- la tipologia, l'ubicazione e, ove pertinente, le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi;
- la coltura presente sulle parcelle agricole;
- l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, la varietà delle sementi utilizzata, un'indicazione delle quantità di sementi utilizzate, espressa in chilogrammi per ettaro, e le etichette ufficiali usate per gli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio.

La dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari (art. 11, paragrafo 9 del DM n. 0660087 del 23/12/2022).

Sulla base del **Fascicolo Grafico** (CG e PCG) è possibile generare la **"Domanda Grafica"** precompilata con le parcelle agricole dell'azienda associate ai diversi interventi ammissibili a premio.

Si precisa che non verrà effettuata alcuna precompilazione della domanda e sarà necessario procedere alla selezione puntuale delle parcelle agricole per la richiesta del Sostegno di Base al reddito per le superfici di seguito indicate:

- le **superfici** che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati **oggetto di imboschimento** a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; tali superfici sono ammissibili solo se gli impegni sono ancora attivi nell'anno di presentazione della Domanda Unica. Il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa per la verifica dei requisiti di ammissibilità;
- le **superfici dichiarate a bosco ceduo a rotazione rapida**, coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownie, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con turno di taglio non superiore a otto anni. Per la corretta identificazione di tali superfici dovrà essere inserita la densità minima consentita in fase di compilazione del Fascicolo Grafico;

- le **superfici** oggetto di richiesta di accesso alla Riserva Nazionale per la fattispecie C (Contrasto all'abbandono di terre) e la fattispecie D (Compensazioni di svantaggi specifici).

Inoltre, al fine di garantire la precompilazione della domanda anche per quanto riguarda l'adesione agli eco-schemi a superficie, il beneficiario dovrà indicare nel proprio Piano Colturale grafico alcune informazioni aggiuntive di seguito riportate:

- per i **terreni a seminativo** sui quali si vuole aderire all'**eco-schema 4** (ECO 4), bisognerà indicare la pratica di mantenimento "Eco 4-avvicendamento"; se invece si vuole aderire all'**eco-schema 5** bisogna utilizzare gli specifici codici occupazione del suolo così come indicati nella matrice prodotto-intervento pubblicata da AGEA;
- per i **terreni coltivati a colture arboree** sui quali si vuole aderire all'**eco-schema 2** (ECO 2), bisognerà indicare la pratica di mantenimento "Eco 2 - Inerbimento", oppure la pratica di mantenimento Eco 5 - Inerbimento con mellifere se si vuole aderire all'**eco-schema 5** per colture arboree;
- per **terreni coltivati a oliveto** sui quali si vuole aderire all'**eco-schema 3** (ECO 3), bisognerà indicare la pratica di mantenimento "Eco 3 - Interesse paesaggistico" oltre che la densità d'impianto (numero piante/ha). Le superfici a oliveto, aderenti all'ECO 3 possono essere oggetto di richiesta premio alternativamente anche per l'**eco-schema 2** e all'**eco-schema 5** coltivazioni arboree. Per poter richiedere, oltre all'ECO 3, anche i corrispettivi premi previsti per gli altri eco-schemi citati, andranno selezionate le seguenti pratiche di mantenimento alternativamente:
 - ECO 3 + ECO 2 - Interesse paesaggistico + inerbimento;
 - ECO 3 + ECO 5 - Interesse paesaggistico + inerbimento con mellifere.

Il beneficiario può confermare la domanda grafica precompilata, oppure, qualora i dati relativi alla superficie, all'ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all'ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della condizionalità non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere e/o a modificare i dati proposti.

Il richiedente, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co., l'Organismo Pagatore della Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce mediante ARIA S.P.A., tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda unica entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a **sisco.supporto@regione.lombardia.it** prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- entro **15 giorni lavorativi** per problematiche inerenti la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- entro **5 giorni lavorativi** per problematiche inerenti esclusivamente la compilazione della domanda unica.

È esclusa ogni responsabilità dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda unica deve essere firmata digitalmente dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore.

La presentazione della domanda entro i termini stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva presentazione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, e quindi per qualsivoglia motivo, la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti.

3.2 SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2026 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la

parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nella nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA).

Il beneficiario, in fase di presentazione del piano grafico, ha l'obbligo di segnalare eventuali variazioni dell'uso del suolo rispetto a quanto indicato nella carta d'uso del suolo.

Tale segnalazione avviene mediante la presentazione all'Organismo Pagatore di una **istanza di riesame**. Per le modalità di presentazione delle istanze di riesame si rimanda al manuale approvato con DDS n. 15548 del 03/11/2025 pubblicato sul sito dell'Organismo Pagatore al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/fascicolo-aziendale>.

3.3 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di alcuni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, controllati tramite l'analisi dei dati e indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus. Tale sistema viene utilizzato a partire dal 1° gennaio 2023 per la verifica degli interventi basati sulle superfici richieste in domande di aiuto.

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, per l'anno di domanda 2023 sono state sottoposte all'AMS tutte le condizioni di ammissibilità (cd. ELCO) relative ai seguenti interventi:

- PD 01- BISS- Sostegno al reddito di base per la sostenibilità;
- PD 02- CRISS- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- PD 03- CIS YF- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- PD 06- CIS (01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro;
- PD 06- CIS (02) - Sostegno accoppiato al Riso;
- PD 06- CIS (03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero;
- PD 06- CIS (04)- Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione;
- PD 06- CIS (05)- Sostegno accoppiato Oleaginose;
- PD 06- CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia;
- PD 06- CIS (09) - Sostegno accoppiato Colture proteiche-Leguminose eccetto soia
- PD 05- Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree
 1. Inerbimento – nell'interfila o all'esterno della proiezione della chioma;
 2. Inerbimento- Copertura per almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
- PD 05- Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico
 1. Mantenimento dell'oliveto quale valore paesaggistico
- PD 05- Eco-schema 4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento
 1. Riconoscimento culturale
 2. Verifica avvicendamento biennale
- PD 05- Eco-schema 5 MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI
 1. Livello 1 = Riconoscimento coltura – superfici ritirate/terreni a riposo
 2. Livello 2 seminativi = Gestione copertura vegetale – no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico.

Tutti gli appezzamenti presenti nelle domande di aiuto presentate all'Organismo Pagatore, afferenti ad un regime di aiuto monitorato, sono sottoposti ai processi di valutazione dei dati satellitari (Sentinel-1 e Sentinel-2) e ognuno di questi classificato in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati.

A seguito della suddetta valutazione, ogni appezzamento verrà classificato in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati (non presente/presente/dubbio/non analizzabile/non ancora analizzato)

tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori sono rappresentate da “bandierine” che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato;
- Verde= appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo;
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo= appezzamento valutato, ma con prove insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un’attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico coerente con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG sia per quanto riguarda l’estensione grafica delle colture praticate che la loro classificazione.

A fine rilevazione verranno pubblicati sul portale Sis.Co. e comunicati gli esiti definitivi del processo di monitoraggio per ogni singolo appezzamento/intervento sottoposto a monitoraggio.

Gli esiti saranno resi pubblici mediante decreto sul BURL e sul sito dell'Organismo Pagatore regionale, disponibile al link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/pagamenti-diretti-domanda-unica-2023-2027>.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l’ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di contestazione ed altro, si rimanda alle circolari di AGEA Coordinamento e dell’Organismo Pagatore della Regione Lombardia.

4. Finalità e Termini di presentazione delle domande

4.1 Domanda iniziale

Ai sensi dell’art. 11, comma 5, del DM n. 0660087 del 23/12/2022, la domanda unica di pagamento è presentata all’Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell’agricoltore entro il **15 maggio** di ogni anno. Qualora il termine ultimo per la presentazione della domanda unica o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

4.2 Domanda di modifica o ritiro in tutto o in parte

Ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173 e dell’art. 11, comma 12, del DM n. 0660087 del 23/12/2022, le domande uniche possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte alle seguenti condizioni e nel rispetto delle tempistiche sotto riportate:

- a) per tutti gli interventi a superficie sottoposti, anche in parte, al sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque non oltre il **15 ottobre** di ogni anno. Non sono ammessi, tuttavia, modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario sia stato informato dell’intenzione di svolgere controlli in loco;
- b) per gli interventi basati sugli animali relativi al sostegno accoppiato, concernenti bovini o ovini e caprini, non oltre il **15 ottobre** di ogni anno. Trattandosi di sistema di domanda automatica, ai sensi dell’art.7 paragrafo 4 del Reg. (UE) 2022/1173, i beneficiari possono revocare la loro domanda soltanto per tutti gli animali oggetto dell’intervento che sono registrati nella BDN. Non sono, tuttavia, ammesse modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell’intenzione di svolgere un controllo in loco o qualora venga a conoscenza di un’inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva, fatta salva la possibilità di eseguire

modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;

I termini di presentazione delle domande di modifica o ritiro potranno essere anticipati per consentire l'esecuzione da parte dell'Organismo pagatore dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi.

4.3 Comunicazione di errore palese

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, del DM n. 0660087 del 23/12/2022, le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Gli errori palesi sono riconosciuti solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo della domanda di aiuto.

Gli agricoltori di competenza dell'Organismo pagatore della Lombardia che intendono richiedere l'errore palese devono presentare specifica comunicazione tramite il modulo di domanda presente sul sistema informativo Sis.Co. entro il **15 novembre** dell'anno di domanda. A seguito della richiesta, l'Organismo pagatore effettuerà un'istruttoria amministrativa finalizzata all'attenta verifica della documentazione e delle informazioni fornite dagli agricoltori e sulla base dell'esito dell'istruttoria autorizzerà o meno la correzione dell'errore palese. L'eventuale domanda autorizzata di correzione dell'errore palese sostituisce integralmente la domanda presentata precedentemente.

In ogni caso, le comunicazioni riguardanti domande per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento anche sotto forma di anticipi sono irrricevibili.

4.4 Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanza eccezionale

Ai sensi dell'art.36 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116, il beneficiario che non ha potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

La «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa devono presentare specifica comunicazione con relativa documentazione probante tramite il modulo di domanda presente sul sistema informativo Sis.Co. entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo.

4.5 Comunicazione di cessione di azienda

Ai sensi dell'art. 11, comma 11, del DM n. 0660087 del 23/12/2022, in caso di trasferimento di azienda, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2022/1173, l'Organismo pagatore della Regione Lombardia provvede affinché sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'Organismo pagatore entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta cessione tramite il modulo di domanda presente sul sistema informativo Sis.Co. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti

le domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento anche sotto forma di anticipi sono irricevibili.

4.6 Presentazione tardiva della domanda unica e applicazione di riduzioni e sanzioni

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs 42/2023 le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto per la domanda iniziale. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs 42/2023, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto per la domanda iniziale comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

Le suddette domande pervenute oltre il termine dei 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto per la domanda iniziale, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, sono irricevibili.

5. Tipi di intervento

La **domanda unica** consente l'adesione ai seguenti tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati:

- a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- e) il sostegno accoppiato al reddito.

5.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Tale sostegno è concesso sulla base dei diritti all'aiuto a norma degli articoli da 24 a 27 del regolamento (UE) 2021/2115.

5.1.1 Attivazione dei diritti all'aiuto

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di "ettari ammissibili" a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di idoneo titolo di conduzione. Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del DM n. 0660087 del 23/12/2022 nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di due anni sono riversati alla riserva nazionale, salvo cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

5.1.2 Definizione di "ettaro ammissibile"

Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, "ettaro ammissibile" comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III, del DM n. 0660087 del 23/12/2022, fermo restando che

l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:

- 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
 - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
 - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
 - 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, che rispettano i limiti dimensionali di cui all'Allegato IV del DM n. 0660087 del 23/12/2022 o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;
- 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono state oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa, esclusa la canapa da infiorescenza, sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

5.1.3 Definizione di superficie agricola

La "**superficie agricola**" ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera d) del DM n. 0660087 del 23/12/2022 include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a **seminativo, colture permanenti e prato permanente**, così definite:

1. **«seminativo»:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
 - 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela

- per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 0660087 del 23/12/2022;
2. «**colture permanenti**»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti:
 - 2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:
 - 2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
 - 2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
 - 2.1.3) vivai ornamentali;
 - 2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
 - 2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
 - 2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownie, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.
 - 2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:
 - 2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - 2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 0660087 del 23/12/2022;
 3. «**prato permanente e pascolo permanente**», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
 - 3.1) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:
 - 3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di

- garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
- 3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 0660087 del 23/12/2022.
- 3.2) Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggiere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indettate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.
- 3.3) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
- 3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
 - 3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
 - 3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
 - 3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
 - 3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

È necessario mantenere qualsiasi superficie agricola aziendale in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Per precisazioni in merito alle superfici ammissibili si rimanda al DM n. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i..

La circolare AGEA Coordinamento n. 101005 del 11/12/2025 ha definito a quali condizioni le superfici utilizzate per la produzione di energia rinnovabile a mezzo di impianti agrivoltaici può essere ritenuta ammissibile ai fini dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 3 lettera f) punto 1 del DM Masaf del 23 dicembre 2022 nr. 660087.

In particolare, la circolare stabilisce che sono ammissibili ai fini degli aiuti PAC, poiché dotati di moduli elevati da suolo che preservano la continuità delle attività agricole sul sito di installazione, solo le superfici interessate dall'installazione di impianti agrivoltaici di tipo 1 e 3, così definiti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici emanate nel giugno 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE), oggi Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

- Tipo 1 (Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici e sotto a essi);
- Tipo 3 (Sistema agrivoltaico in cui i moduli fotovoltaici sono disposti verticalmente).

Non risultano, invece, ammissibili gli impianti di Tipo 2 (Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici e non al di sotto di essi).

Le superfici dichiarate a impianti agrifotovoltaici di tipo 1 e 3 (ammissibili) verranno accertati in domanda unica solo ed esclusivamente a seguito di specifica istruttoria eseguita dall'Organismo Pagatore. A tal proposito, il beneficiario è tenuto, entro il termine ultimo di presentazione della domanda iniziale, a caricare nella Repository documentale del fascicolo aziendale tutta la documentazione utile ad identificare la tipologia di impianto, la superficie e l'ubicazione dell'impianto.

In assenza di tale documentazione alla scadenza ultima di presentazione della domanda unica, le superfici sopra identificate saranno ritenute non ammissibili a pagamento.

5.1.4 Definizione di attività agricola

L'art.3, comma 1, lettera c) del DM n. 0660087 del 23/12/2022, definisce "**attività agricola**" quella che comprende le seguenti attività:

- 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
 - 2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - 2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - 2.3) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
 - 2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
 - 2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I del DM n. 0660087 del 23/12/2022, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116, con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite

dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II, del DM n. 0660087 del 23/12/2022. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono indeterminate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

5.1.5 Trasferimento dei diritti all'aiuto

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento.

L'organismo di coordinamento determina le modalità e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al "Registro nazionale titoli" di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n.231, nonché le modalità di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti.

I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII, facente parte del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

L'incremento del valore dei diritti all'aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla riserva nazionale nell'anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. I diritti all'aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza.

Per le domande di trasferimento titoli di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia si utilizza la funzionalità "Mutamenti aziendali" presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo, ivi inclusa la definizione delle scadenze per il completamento e l'inserimento sul SIAN dei trasferimenti relativi alla campagna in corso, si rimanda alla circolare di AGEA Coordinamento N.0026880 del 12/04/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 punto a) della convenzione tra Organismo Pagatore e Centri di Assistenza Agricola, quest'ultimo è tenuto ad acquisire la documentazione comprovante la fattispecie di trasferimento e i moduli sottoscritti dalle parti.

Dalla campagna 2026 i suddetti moduli (modulo di assenso/consenso del cedente e modulo di comunicazione al trasferimento titoli cessionario) generati dall'applicativo SIAN relativi a ciascun mutamento aziendale, dovranno essere caricati, completi di firma e documento d'identità, entro il **30 Novembre 2026** nella sezione REPOSITORY DOCUMENTALE di SisCo, cartella DOMANDA UNICA, sottocartella TRASFERIMENTO TITOLI.

Nel caso in cui la documentazione comprovante il trasferimento titoli, conforme alle specifiche della circolare AGEA sopra citata, non sia disponibile nel portale SIAN, l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia si riserva di richiedere il caricamento della stessa all'interno della citata sottocartella TRASFERIMENTO TITOLI.

5.1.6 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale

Possono presentare domanda di accesso alla Riserva Nazionale gli agricoltori in attività di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda. Per le persone giuridiche la verifica del requisito dell'età anagrafica non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda viene effettuato sul Rappresentante Legale da Anagrafe Tributaria così come indentificato dai dati certificati della sezione "titolari" del fascicolo aziendale di Sis.Co.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti tenendo conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene alla data del 15 maggio dell'anno di domanda. L'accesso è consentito per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro per ciascuna tipologia di accesso alla riserva.

La richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della presentazione della domanda unica. Vengono riportate di seguito le condizioni e le fattispecie di accesso alla Riserva Nazionale rimandando alla circolare di AGEA Coordinamento n. 0035478 del 12/05/2023 e s.m.i. per tutti gli approfondimenti del caso.

Codifica fattispecie	Fattispecie
A	Giovane agricoltore
B	Nuovo agricoltore
C	Contrasto all'abbandono di terre
D	Compensazione di svantaggi specifici
F	Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie

La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori, in via prioritaria, ai giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità (Fattispecie A, B e F). Esaurite le fattispecie prioritarie la riserva viene usata per le fattispecie C e D. Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Ai sensi dell'art. 12, comma 9, del DM n. 0660087 del 23/12/2022, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto

ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Ai fini della verifica di tale requisito AGEA Coordinamento mette a disposizione degli Organismi Pagatori il Registro Grafico dei vincoli che verrà utilizzato per verificare che la superficie richiesta per l'accesso alla riserva con fattispecie C e D non abbia già dato origine a titoli nelle campagne pregresse.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del DM n. 0660087 del 23/12/2022, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022).

Giovane agricoltore (fattispecie A)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato **“giovane agricoltore”** la persona fisica che:

- a. si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
- b. non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e
- c. è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI, facente parte integrante del DM n. 0660087 del 23/12/2022, come modificato dal DM n. 0147634 del 09/03/2023;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono richiedere l'Accesso alla Riserva Nazionale come “Giovani agricoltori”, devono compilare, prima di presentare la domanda, la sezione titolari del fascicolo aziendale con le informazioni relative ai requisiti di istruzione e competenza del giovane agricoltore.

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
- b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati alle lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- detiene una quota rilevante del capitale;
- partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- provvede alla gestione corrente della società.

Per la verifica del controllo effettivo si considera quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b) del DM 660087/2022, i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera c) del DM 660087/2022 devono essere posseduti e presentati all'organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Se, in fase di presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario non possiede ancora il requisito, può comunque richiedere il premio relativo, inoltrando all'Organismo Pagatore un impegno a soddisfare i requisiti previsti entro il 30/09 dell'anno di domanda.

Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa. Si rimanda alla Circolare AGEA Coordinamento n. 0035149 del 12/05/2023 per tutti gli approfondimenti della Disciplina per il Giovane Agricoltore e le relative procedure di verifica e controllo. Al fine di rispettare i termini previsti dalla circolare AGEA Coordinamento n. 35478 del 12/05/2023 (termine fissato al 15/02 dell'anno successivo alla presentazione della domanda), gli esiti provvisori delle verifiche amministrative sui requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla Riserva Nazionale verranno comunicati al Centro di Assistenza Agricola delegato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto. Gli esiti potranno essere rivalutati sulla base della documentazione pervenuta entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo all'anno di domanda. Non saranno considerate ammissibili richieste di rivalutazione degli esiti pervenute oltre tale data.

Nuovo agricoltore (fattispecie B)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato "**nuovo agricoltore**" chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) relativamente alla programmazione 2023-2027 inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo e presenta la domanda di accesso alla riserva in

questione non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola. Nell'anno campagna 2026, quindi, l'ultimo anno civile utile per l'inizio attività è il 2024.

L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola avviene considerando la data (anno civile) in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti; b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
- iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM n. 0660087 del 23/12/2022, tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento. La verifica dell'esercizio del controllo sulla persona giuridica è eseguita utilizzando i criteri riportati nell'allegato VII del DM n. 0660087 del 23/12/2022 per le varie tipologie societarie.

- b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla precedente lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda.
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda con la quale si chiede l'accesso alla riserva nazionale in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI del DM n. 0660087 del 23/12/2022 modificato dal DM n. 0147634 del 09/03/2023;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono richiedere l'Accesso alla Riserva Nazionale come "Nuovi agricoltori", devono compilare, prima di presentare la domanda, la sezione titolari del fascicolo aziendale con le informazioni relative ai requisiti di istruzione e competenza del nuovo agricoltore.

Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b) del DM n. 660087/2022, i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera c) del DM n. 660087/2022 devono essere posseduti e presentati all'organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Se, in fase di presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario non possiede ancora il requisito, può comunque richiedere il premio relativo, inoltrando all'Organismo Pagatore un impegno a soddisfare i requisiti previsti entro il 30/09 dell'anno di domanda.

Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.

Al fine di rispettare i termini previsti dalla circolare AGEA Coordinamento n. 35478 del 12/05/2023 (termine fissato al 15/02 dell'anno successivo alla presentazione della domanda), gli esiti provvisori delle verifiche amministrative sui requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla Riserva Nazionale verranno comunicati al Centro di Assistenza Agricola delegato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di aiuto. Gli esiti potranno essere rivalutati sulla base della documentazione pervenuta entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo all'anno di domanda.

Non saranno considerate ammissibili richieste di rivalutazione degli esiti pervenute oltre tale data.

Contrasto all'abbandono di terre (fattispecie C)

Possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici con le seguenti caratteristiche:

- a) **fattispecie C1:** superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità. Per tali superfici l'accesso alla riserva nazionale è concesso unicamente qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile. Tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, che aderiscono alla fattispecie C1 si impegnano a fornire la documentazione attestante l'adesione ai programmi in questione.
- b) **Fattispecie C2:** superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Compensazione di svantaggi specifici (fattispecie D)

Possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie (fattispecie F)

Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o incrementare il valore dei titoli già detenuti.

In particolare, il fondamento giuridico della fattispecie in questione è rappresentato dalle decisioni giudiziarie o dai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

Alla luce di quanto sopra, l'acquisto di superfici tramite procedure esecutive NON integra la condizione di ammissibilità della risoluzione di controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

Tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, che aderiscono alla fattispecie F si impegnano a fornire il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli.

La documentazione dovrà essere inviata via PEC all'Organismo pagatore entro e non oltre la data ultima di presentazione della domanda ancorché tardiva prestabilita. L'Organismo pagatore esegue un'istruttoria preliminare e se ritiene che sussistano le condizioni per l'attribuzione dei titoli, trasmette la domanda con la relativa documentazione ad AGEA Coordinamento.

Non verrà considerata ammissibile la documentazione pervenuta oltre la data sopra indicata.

8.2 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CRISS(29) del PSP. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Possono richiedere il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui alla Sezione 1, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie determinata sia minore a 0,5 ettari o maggiore a 50 ettari la premialità non è riconosciuta.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

Ai fini della verifica del rispetto della dimensione massima (50 ettari) per l'accesso al premio verranno valutate tutte le superfici potenzialmente ammissibili aziendali anche se non richieste a premio o non mantenute.

8.3 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 5 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 è erogato ai "giovani agricoltori" che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e hanno diritto all'erogazione del sostegno di base al reddito. Vengono riepilogati sinteticamente di seguito i requisiti di accesso al Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e si rimanda alla Circolare AGEA Coordinamento n. 0035149 del 12/05/2023 e s.m.i. per tutti gli approfondimenti della Disciplina per il Giovane Agricoltore e le relative procedure di verifica e controllo.

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è erogato al giovane agricoltore che rispetta i seguenti requisiti:

- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
- b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del DM n. 0660087 del 23/12/2022;
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI del DM n. 0660087 del 23/12/2022 modificato dal DM n. 0147634 del 09/03/2023;
 2. titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;

3. titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

In riferimento al requisito di cui alla lettera c), tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che richiedono per la prima volta il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori devono compilare, prima di presentare la domanda, la sezione Titolari del fascicolo aziendale con le informazioni relative ai requisiti di istruzione e competenza del giovane agricoltore.

Considerato che, fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), del DM n. 660087/2022, i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al comma 1, lettera c), del medesimo decreto devono essere posseduti e presentati all'Organismo Pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda di sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, qualora, in fase di presentazione della domanda di aiuto, il beneficiario non possieda ancora il requisito, può comunque richiedere il premio relativo, inoltrando all'Organismo Pagatore un impegno a soddisfare i requisiti previsti entro il 30/09 dell'anno di domanda.

Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima domanda di richiesta del Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
- b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati alle lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- detiene una quota rilevante del capitale;
- partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- provvede alla gestione corrente della società.

Per la verifica del controllo effettivo si considera quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

Il requisito anagrafico deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri requisiti, il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.

Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa. Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di cui al presente articolo è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal sopra citato regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, citato in premessa.

L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori.

Ai fini dell'ammissibilità al pagamento negli anni successivi al primo, con particolare riferimento alle persone giuridiche, il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche solo se il giovane che attribuisce la qualifica alla persona giuridica nel primo anno di richiesta di premio giovane continua ad esercitare il potere di controllo effettivo della società in ogni anno successivo per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento per il sostegno in questione. Conseguentemente, in caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

Ai fini della verifica della continuità di controllo effettivo, indipendentemente dalla forma giuridica dell'impresa, si considera mantenuto se il giovane detiene il controllo per l'intero anno solare dal 01/01 al 31/12 dell'anno di domanda interessato.

L'art. 15, commi 5 e 6, del DM n. 0660087 del 23/12/2022 prevede altresì due casi in cui può essere riconosciuto il pagamento del sostegno in questione anche in presenza di un mutamento della compagine sociale. In particolare:

- a) in caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro soggetto con la medesima qualifica "giovane", presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore, a condizione che il giovane subentrante sia in possesso, a partire dal primo anno di richiesta del sostegno, dei requisiti del giovane agricoltore;
- b) in caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno

maturato dal soggetto cedente. Ai fini della corretta applicazione di tale casistica devono obbligatoriamente concorrere tutte le seguenti circostanze:

- il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;
- il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);
- il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio giovane agricoltore nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che ricadranno nelle casistiche di mutamento della compagine sociale sopra descritte si impegnano a fornire idonea documentazione per la verifica e mantenimento dei requisiti previsti.

Si rimanda alla Circolare AGEA Coordinamento n. 0035149 del 12/05/2023 e s.m.i. per tutti gli approfondimenti della Disciplina per il Giovane Agricoltore e le relative procedure di verifica e controllo.

5.4 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente ai seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi):

- a) Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli agricoltori in attività che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi eco-schemi e alle condizioni previste per i diversi eco-schemi.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

5.4.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco-schema 1)

Ai sensi dell'art. 17 del DM n. 0660087 del 23/12/2022, come modificato e integrato dall'art. 4 del DM 30.03.2023 n. 185145 e dagli artt. 1 e 2 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602, il pagamento è concesso all'agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm (livello 1) o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale SQNBA

Sia per il Livello 1 che per il Livello 2, il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.

Per i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono aderire all'eco-schema 1 in qualità di proprietario non detentore di un allevamento hanno l'obbligo di allegare in domanda l'assenso del detentore (accordi tra le parti).

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili, necessari per il pagamento dell'eco-schema, sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al termine del periodo minimo di osservazione. Pertanto, entro la medesima data, gli agricoltori devono eseguire, ove necessario, le opportune correzioni e/o aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti. Conseguentemente, tali eventuali variazioni apportate dopo tale data non producono effetto ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in esame.

L'intervento si articola su due livelli, ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

In particolare:

- Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza.
- Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)

Per quanto riguarda il Livello 1, l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm.

Il periodo di osservazione, per l'anno di domanda 2026, è dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026 ed è prevista una soglia di tolleranza di 30 giorni nel caso in cui l'avvio o la cessazione dell'attività dell'agricoltore sia rispettivamente successiva o antecedente al periodo di inizio e fine di osservazione.

Gli allevamenti ammissibili sono i seguenti:

- allevamenti di bovini con orientamento produttivo:
 - o da latte;
 - o da carne;
 - o a duplice attitudine;
 - o vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
- allevamenti di bufalini con orientamento produttivo:
 - o da latte;
 - o da carne;
- allevamenti di ovini con orientamento produttivo:
 - o da latte;
 - o da carne;
- allevamenti di caprini;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Ai sensi dell'art. 1 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602, il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l'anno precedente:

1. hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall'allegato XI del DM 353015 del 02/08/2024 per specie e orientamento produttivo;
2. hanno valori DDD superiori al valore indicato dall'allegato XI del DM 353015, ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022".

La DDD esprime i giorni di trattamenti a cui sono stati sottoposti in media gli animali presenti in un allevamento in un anno. La DDD è il risultato di un rapporto tra:

- un numeratore: il consumo di antibiotici (ricavato automaticamente dalla Ricetta Elettronica);

- un denominatore: la consistenza media annua dei capi considerando anche le movimentazioni intervenute nel corso dell'anno (ricavato automaticamente dalla Banca Dati Nazionale).

La DDD consente di valutare per ogni allevatore i giorni di trattamento totali dell'anno in corso, il consumo storico del suo allevamento e la tipologia di antibiotico somministrata (distinguendo tra antibiotici critici o non critici).

Il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM n. 0660087 del 23/12/2022.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda, desunte dalla certificazione della consistenza/censimento che l'allevatore deve presentare entro i termini previsti per poter aver diritto al pagamento, ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Per il premio relativo agli allevamenti suini, non sono considerati ammissibili gli allevamenti con orientamento/tipologia produttiva svezzamento perché non compresi nelle soglie individuate nell'allegato XI del DM 353015.

Se per un allevamento non è presente un dato di riferimento relativo al precedente periodo di osservazione (anche per modifica del solo orientamento produttivo/tipologia produttiva), l'allevamento è ammissibile all'aiuto qualora nel periodo di osservazione in corso abbia valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall'allegato XI del DM 353015.

Se nel corso del periodo di osservazione interviene una cessione di azienda, con cessazione definitiva dell'attività zootecnica da parte del soggetto cedente, l'agricoltore subentrante che ha fatto richiesta di aiuto può beneficiare del pagamento sommando i valori DDD degli allevamenti di cui l'agricoltore cedente era titolare ai propri valori DDD maturati a partire da quando ha acquisito l'azienda. Al riguardo, si possono verificare i seguenti casi:

- a) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata solo dall'agricoltore subentrante: quest'ultimo, per rispettare il periodo di osservazione, deve sommare i valori DDD maturati dal soggetto cedente nell'anno di domanda ai propri e, rispettando le condizioni di ammissibilità, può percepire l'aiuto;
- b) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata solo dall'agricoltore cedente: il pagamento non può essere erogato né all'agricoltore cedente, che non rispetta il periodo di osservazione 1 gennaio – 31 dicembre né all'agricoltore cessionario che non ha presentato la richiesta di aiuto;
- c) la richiesta di aiuto per l'eco-schema 1 (livello 1) in domanda unica è presentata sia dall'agricoltore cedente che dall'agricoltore cessionario: il pagamento è erogabile al cessionario, salvo diverso accordo delle parti.

Nel caso di subentro, il beneficiario subentrante dovrà comunicare all'Organismo Pagatore l'avvenuto subentro entro i termini le modalità previste da Classyfarm e pubblicate con specifica circolare di Coordinamento.

Per le fattispecie di subentro ammissibili si rimanda alle circolari di AGEA Coordinamento n 102751 del 16/12/2025 e n 92951 del 19/11/2025 e s.m.i. Si ricorda che non potranno essere gestiti subentri in caso di modifica del codice allevamento e/o dell'orientamento produttivo.

La registrazione/iscrizione a Classyfarm, che rappresenta un requisito di ammissibilità a premio, deve essere eseguita obbligatoriamente entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, anche tardiva. Per coloro che risultano già iscritti in precedenti anni, l'iscrizione rimane valida salvo che non sia venuta meno. Per i nuovi allevatori non ancora iscritti a Classyfarm si rimanda alle Circolari AGEA Coordinamento per quanto riguarda i dettagli della procedura di iscrizione.

Per quanto riguarda il Livello 2, l'allevatore si impegna ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo. Sono ammissibili al premio i seguenti allevamenti:

- allevamenti bovini con orientamento produttivo:
 - da latte;
 - da carne;
 - a duplice attitudine;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

La domanda di adesione alla certificazione SQNBA va presentata agli Organismi di Certificazione inseriti nell'elenco del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) accreditati secondo lo schema UNI CE I EN ISO IEC 17065.

In fase di presentazione della domanda, il beneficiario dovrà selezionare, per gli allevamenti richiesti, l'adesione al sistema di certificazione SQNBA da perfezionare entro i termini previsti dalle Circolari AGEA Coordinamento in materia.

Il premio per il Livello 2 è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria, le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM n. 0660087 del 23/12/2022.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda, desunte dal censimento che l'allevatore è tenuto a presentare entro i termini previsti, ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Ai sensi dell'art 17 comma 6 del DM n. 0660087 del 23/12/2022, l'adesione al sistema SQNBA, non è obbligatoria per gli allevamenti biologici i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo. Tale requisito deve essere mantenuto per l'intero anno solare di domanda.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni con una densità del bestiame al pascolo che non superi 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province auto-nome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite. Il rispetto dell'impegno di pascolamento è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

I beneficiari che intendono richiedere il pagamento per l'ecoschema 1 livello 2 con allevamenti bovini di piccole dimensioni ai sensi dell'art 17 comma 7 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 dovranno dichiarare indicare nel proprio fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda le superfici a pascolo utilizzate per la gestione del pascolamento.

Per tale scopo, le superfici andranno dichiarate come segue:

- pratica di mantenimento "pascolamento e sfalcio" – in caso di superfici contigue alla sede dell'allevamento e in assenza di una movimentazione in BDN degli animali verso il pascolo
- pratica di mantenimento "pascolamento animali propri" - in caso di superfici non contigue alla sede dell'allevamento. Per tali superfici sarà necessario avere un codice pascolo ed effettuare la movimentazione da e verso il pascolo in BDN, come previsto dalla normativa sanitaria vigente.

Per i beneficiari che effettuano pascolamento su superfici contigue alla sede dell'allevamento, **dovranno procedere alla compilazione della sezione "Capi al pascolo" del Fascicolo entro e non oltre la data ultima di presentazione della domanda iniziale.**

La dichiarazione presentata verrà utilizzata in prima istanza per individuare gli animali mandati al pascolo rispetto all'intera consistenza di stalla al fine di definire i parametri necessari alla verifica del rispetto del pascolamento, come previsto dal DM n. 0660087 del 23/12/2022 all'art 3 lettera h) e s.m.i e, successivamente, per determinare le UBA premiabili sul livello 2.

Qualora, a seguito di controlli in loco, emergessero irregolarità nella registrazione dei trattamenti antibiotici, nell'identificazione degli animali o qualsiasi altra inadempienza, il beneficiario decadrà dal

diritto al pagamento dell'Ecoschema 1 per l'allevamento interessato, a condizione che tale anomalia non sia già stata rilevata dal sistema Classyfarm.

Non saranno erogati pagamenti per gli allevamenti non richiesti espressamente in domanda (Livello 1 o 2), anche qualora risultassero potenzialmente ammissibili.

Per quanto non espressamente riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento a quanto illustrato nella circolare AGEA 2664 del 12/01/2024 e s.m.i e nella circolare AGEA 21371 del 14/03/2024.

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle presenti disposizioni, venissero apportate modifiche al DM 660087/2022 o alle circolari AGEA riguardanti il presente eco schema, esse si intendono adottate senza necessità di ulteriori aggiornamenti del presente documento.

5.4.2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree (Eco- schema 2)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), con i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del DM n. 0660087 del 23/12/2022:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)".
- b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio *Xylella fastidiosa*). Al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono le proprie disposizioni specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono aderire all'eco-schema 2 devono inserire sulle superfici interessate la pratica di mantenimento "*Eco 2- inerbimento*" in fase di compilazione del Fascicolo Grafico (Consistenza Grafica CG - editing usi durevoli).

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna, a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;

- registro dei trattamenti secondo le modalità stabilite dall'OPR;
- fatture di acquisto seme e/o fatture parlanti di contoterzisti.

Qualora, in seguito alla pubblicazione della presente circolare, vengano apportate modifiche al DM 660087/2022 o alle circolari AGEA riguardanti il presente eco schema, tali modifiche si intendono adottate senza necessità di ulteriori aggiornamenti del presente documento.

5.4.3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (Eco- schema 3)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

- a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno;
- b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli;
- c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Le Regioni e Province autonome competenti per territorio possono ridurre la soglia della densità minima degli oliveti di interesse paesaggistico fino a 30 piante ad ettaro e aumentare la densità massima a 400 piante per ettaro. I provvedimenti adottati dalle Regioni e Province autonome sono comunicati all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree Eco-schema 2, o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori Eco-schema 5 colture arboree.

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono aderire all'eco-schema 3 devono inserire, sulle superfici interessate, la pratica di mantenimento "Eco 3- Interesse Paesaggistico" in fase di compilazione del Fascicolo Grafico (Consistenza Grafica CG – editing usi durevoli) sugli usi suolo dichiarati ad oliveto.

Inoltre, per poter richiedere, oltre all'eco-schema 3, anche i corrispettivi premi previsti per l'eco-schema 2 inerbimento ed eco-schema 5 impollinatori, andranno selezionate le seguenti pratiche di mantenimento alternativamente:

- ECO 3 + ECO 2 - Interesse paesaggistico + inerbimento
- ECO 3 + ECO 5 - Interesse paesaggistico + inerbimento con mellifere

In fase di compilazione del Piano Grafico andrà inoltre indicato obbligatoriamente il numero piante ad ettaro. Saranno ammissibili a pagamento solo impianti con una densità compresa tra 60 e 400 piante ad ettaro. Le superfici con densità comprese tra 300 a 400 piante ad ettaro saranno ammissibili solo in presenza di un provvedimento da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti e per la verifica dei requisiti di ammissibilità. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;
- provvedimento di deroga al numero massimo di piante/ha da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

Qualora, in seguito alla pubblicazione della presente circolare, vengano apportate modifiche al DM 660087/2022 o alle circolari AGEA riguardanti il presente eco schema, tali modifiche si intendono adottate senza necessità di ulteriori aggiornamenti del presente documento.

5.4.4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco- schema 4)

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggiere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i., inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda;
- b) sulle colture leguminose e foraggiere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Poiché gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste all'articolo 16 paragrafo 7 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

Ai fini dell'adesione all'ECO-4, tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia devono inserire sulle superfici a seminativo interessate, in fase di compilazione del Piano culturale Grafico, la pratica di mantenimento "Eco 4 - avvicendamento". Tale operazione consentirà la precompilazione automatica della richiesta di aiuto solo se presente sulla coltura dichiarata nell'epoca di semina che comprende la data del 15 di maggio. In caso di successione di più colture con epoche di semina differenti sullo stesso appezzamento, le pratiche di mantenimento precedentemente indicate dovranno essere inserite su tutte le colture presenti.

In conformità a quanto riportato dalla Circolare AGEA Coordinamento 84514 del 09/11/2024, ai fini del rispetto dell'impegno "almeno biennale" all'avvicendamento previsto dall'art. 20, comma 1, lettera a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si precisa che l'agricoltore può rispettare l'avvicendamento nel corso di un biennio, terminato il quale può iniziare o meno un nuovo biennio. Di conseguenza, i bienni verranno conteggiati separatamente anche per quanto riguarda gli eventuali recuperi applicabili retroattivamente.

Qualora l'agricoltore non intendesse confermare in tutto o in parte la richiesta di aiuto nel secondo anno sulla superficie accertata il primo anno, L'Organismo pagatore procede al recupero di quanto erogato nel primo anno del biennio, limitatamente alla parte di superficie sulla quale non è stata confermata la volontà di proseguire nell'avvicendamento nel secondo anno.

Per quanto riguarda l'impegno della rotazione almeno biennale, come anche chiarito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024, essendo un "Impegno principale", adempiuto o non adempiuto, pertanto non graduabile non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023 e dal DM 26 febbraio 2024 n. 93348 relativa ai criteri comuni di controllo e agli indici di verifica degli impegni.

Rimane ferma l'applicazione della disciplina dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, qualora sulla superficie richiesta a premio, non sia rispettato l'impegno principale (rotazione culturale).

Per quanto non espressamente citato nel presente paragrafo, si rimanda alla Circolare AGEA Coordinamento n. 84514 del 09/11/2024 e s.m.i che si riterranno comunque recepite.

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;
- registro dei trattamenti secondo le modalità stabilite dall'OPR;
- fatture di acquisto seme e/o fatture parlanti di contoterzisti.

Qualora, in seguito alla pubblicazione della presente circolare, vengano apportate modifiche al DM 660087/2022 o alle circolari AGEA riguardanti il presente eco schema, tali modifiche si intendono adottate senza necessità di ulteriori aggiornamenti del presente documento.

5.4.5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco- schema 5)

L'art. 2 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 modifica l'art. 21 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 prevedendo, dalla campagna 2024, due livelli di intervento:

- Livello 1: destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo;
- Livello 2: mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

I pagamenti del livello 1 e del livello 2 sono cumulabili per le superfici a seminativo.

Il pagamento del livello 1 non è cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4).

Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, è cumulabile con il pagamento dell'eco-schema per la salvaguardia degli olivi di valore paesaggistico (eco-schema 3).

Il pagamento del livello 2, per le superfici a seminativo, è cumulabile con il pagamento per i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4).

Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non è cumulabile con l'eco-schema per l'inerbimento delle colture arboree (eco-schema 2).

Qualora, in seguito alla pubblicazione della presente circolare, vengano apportate modifiche al DM 660087/2022 o alle circolari AGEA riguardanti il presente eco schema, tali modifiche si intendono adottate senza necessità di ulteriori aggiornamenti del presente documento.

5.4.5.1 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco- schema 5) – LIVELLO 1

Possono accedere al pagamento del livello 1 tutti i beneficiari che destinano il 4% dei seminativi aziendali a terreni a riposo. Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi:

- destinazione del 4% dei seminativi aziendali a:
 - superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera g), del DM 23 dicembre 2022, n. 660087;
 - in alternativa o in aggiunta all'impegno di cui alla lettera a), elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi, quali stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti.

Si precisa che ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità è necessario che l'agricoltore destini almeno il 4% dei seminativi aziendali complessivamente detenuti agli impieghi sopra indicati. Qualora la percentuale di superficie destinata fosse superiore a 4, in ogni caso la superficie pagabile non eccede il limite massimo del 4%.

Con riferimento agli elementi caratteristici del paesaggio creati ex novo sui seminativi si specifica che la premialità spetta unicamente nell'anno di creazione dell'elemento ma che lo stesso soggiace negli anni futuri alle norme di condizionalità.

Per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio, al fine della richiesta premio, il beneficiario, prima della presentazione della domanda di aiuto, è tenuto a trasmettere all'Organismo Pagatore via PEC la seguente documentazione:

- 1) relazioni tecniche di asseverazione redatte da professionisti abilitati e iscritti ai seguenti albi professionali:
 - a. Agronomi forestali;
 - b. Periti Agrari periti agrari laureati;
 - c. Agrotecnici;
 - d. Geometri.
- 2) foto georeferenziate e shape file (formato Gauss Boaga 3003) degli elementi creati

In assenza di tale documentazione, la possibilità di richiesta rimane inibita nel procedimento di domanda.

Come riportato nella Nota Masaf n. 211447 del 13/05/2025, i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 21 del DM n. 660087 del 23 dicembre 2023, così come modificato dal DM 289235 del 28 giugno 2024, interessano esclusivamente il livello 2 dell'eco-schema 5, sia per le colture arboree che per le superfici a seminativo, essendo infatti richiamati al comma 4 (a) per le superfici con colture arboree, e al comma 6 (c) per le superfici a seminativo. Pertanto, tali limiti dimensionali non si applicano al livello 1 dell'eco-schema 5, relativo alla destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo.

Per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo, si rimanda alla specifica circolare di AGEA Coordinamento.

5.4.5.2 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco- schema 5) – LIVELLO 2

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, ~~spontanee~~ e seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM n. 0660087 del 23/12/2022, devono essere presenti in miscugli.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Nelle **superfici a seminativo**, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).

- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono aderire all'eco-schema 5 sulle colture arboree devono specificare sulle superfici interessate presenti negli usi durevoli della Consistenza Grafica (CG) all'interno del fascicolo aziendale, la pratica di mantenimento "Eco 5 – inerbimento con mellifere". In caso di suolo ad oliveto, per poter richiedere, oltre all'eco-schema 5, anche il corrispettivo premio previsto per l'eco-schema 3, andrà selezionata la pratica di mantenimento "ECO 3 + ECO 5 - Interesse paesaggistico + inerbimento con mellifere".

Per i beneficiari che intendono aderire all'eco-schema 5 sui seminativi devono inserire sulle superfici interessate presenti nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) del fascicolo aziendale gli specifici codici culturali ammissibili a tale pagamento.

A partire dalla campagna 2025, per ottemperare agli impegni del livello 2, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata. Non saranno quindi più ammesse superfici a premio con copertura spontanea di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere).

Con l'adesione all'eco-schema 5, il beneficiario si impegna ad allegare alla domanda la seguente documentazione a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti:

- fatture di acquisto delle sementi
- cartellini varietali delle sementi utilizzate con specificate le specie di interesse apistico ammesse dall'Allegato IX del DM n. 0660087 del 23/12/2022e s.m.i.
- dichiarazione dell'anno di semina effettuato

Il beneficiario si impegna altresì a fornire, entro il 30/09 dell'anno di domanda la seguente documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti:

- Registro dei trattamenti e fatture di acquisto prodotti fitosanitari
- fotografie georeferenziate per ogni appezzamento oggetto di impegno in almeno due momenti differenti durante il periodo di fioritura delle specie mellifere e pollinifere e alla fine del mese di settembre di ogni anno di domanda. Le foto, scattate seguendo le specifiche tecniche riportate al paragrafo 8.6, dovranno essere:
 - foto di dettaglio: con lo scopo di dimostrare la composizione floristica (scattate all'interno dell'appezzamento);
 - foto panoramiche: rappresentative dell'intero appezzamento (scattate su un vertice dell'appezzamento).

Tale documentazione, dovrà essere depositata nella sezione REPOSITORY DOCUMENTALE di SisCo, cartella DOMANDA UNICA, sottocartelle ECOSHEMA 5. Si precisa che, in caso di assenza di documentazione nella repository o presenza di documenti non conformi o incompleti, la richiesta di adesione all'ecoschema 5 non sarà considerata ammissibile.

In merito al presente ecoschema, si precisa quanto segue:

- non saranno ammissibili a pagamento i miscugli seminati composti anche in piccola parte da specie non presenti nell'Allegato IX del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.;
- in merito alla larghezza minima di 20 m, si precisa che in presenza appezzamenti richiesti che superano il limite dimensionale di 0,25 ha, ma con porzioni di appezzamento di larghezza inferiore a 20 m, il beneficiario dovrà provvedere a scorporare dall'appezzamento richiesto la superficie con larghezza inferiore a quella minima ammissibile a premio;

- la fascia di rispetto tra la coltura di interesse apistico e una qualsiasi altra coltura non soggetta a limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari è obbligatoria nella dimensione minima dei 3 m. La presenza di elementi che interrompono la contiguità delle due colture, come ad esempio: strade, canali, capezzagne, fasce alberate, siepi, ecc, potranno essere conteggiate nel rispetto complessivo dell'impegno in termini di superficie minima. Nel caso in cui l'elemento di discontinuità risultasse di dimensione inferiore ai 3 m di larghezza, il beneficiario dovrà provvedere alla creazione di un'ulteriore fascia di rispetto fino al raggiungimento del limite minimo di 3 m;
- l'ecoschema 5 è concesso su superfici a seminativo, è pertanto esclusa la possibilità di richiedere il pagamento su superfici a prato permanente;
- tra gli impegni dell'ecoschema è prevista l'esecuzione di interventi meccanici e manuali di contenimento delle infestanti. Appezzamenti richiesti a premio con prevalenza di infestanti rispetto alla coltura di interesse apistico non saranno ammissibili a pagamento.

5.4.6 Specifiche tecniche relative alle foto georeferenziate

Le immagini dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di Sis.Co.. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, di cui nello specifico:

- siano correttamente esposte (né buie, né eccessivamente chiare)
- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc.)

Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi con le seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

La trasmissione delle immagini dovrà contenere una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla conformità e la veridicità delle immagini.

Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

5.5 Sostegno accoppiato al reddito

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:

- a) latte;
- b) carni bovine;
- c) carni ovine e caprine;
- d) frumento duro;
- e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva;
- l) agrumi;
- m) colture proteiche comprese le leguminose.

Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli agricoltori in attività sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso dei settori e produzioni di cui alle lettere a), b) e c), e fatte salve le altre

condizioni di ammissibilità applicabili, è concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Il periodo di riferimento per il sostegno accoppiato al reddito previsto per i settori latte e carne, coincide con l'anno solare e il numero dei capi potenzialmente ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche (BDN) nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Inoltre, per i sostegni accoppiati che richiedono l'adesione a Classyfarm, l'allevatore dovrà essere in possesso dei requisiti che ne consentono l'accesso.

I nuovi allevatori non iscritti possono chiedere l'accesso e le relative credenziali a Classyfarm entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, attraverso una procedura semplificata direttamente disponibile nel rispettivo fascicolo aziendale SIAN.

Per coloro che risultano già iscritti in precedenti anni, l'iscrizione rimane valida salvo che non sia venuta meno.

Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario presentare la domanda unica di pagamento e rispettare il requisito di agricoltore in attività.

Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS (32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Il sostegno accoppiato può essere richiesto anche dall'agricoltore non detentore di diritti all'aiuto.

Qualora, in seguito alla pubblicazione della presente circolare, vengano apportate modifiche al DM 660087/2022 o alle circolari AGEA riguardanti il sostegno accoppiato al reddito, tali modifiche si intendono adottate senza necessità di ulteriori aggiornamenti del presente documento.

5.5.1 Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte

Come previsto dal DM n. 0660087 del 23/12/2022 art. 23, l'aiuto è concesso **alle vacche da latte** di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi previsti per il settore da carne (art.24):

- Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che rispetta le condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4 e, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm;
- Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di seguito riportati.

L'allevamento rispetta almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 g per 100 ml.

Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari sopra indicati siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 g per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari indicati. Come previsto dal DM n. 0660087 del 23/12/2022 art. 23 comma 5, l'aiuto è concesso alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

I dati delle analisi e delle consegne per la verifica dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari per i premi alle vacche da latte, sono acquisiti direttamente dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia. Per i produttori che commercializzano latte vaccino e derivati esclusivamente attraverso la vendita diretta, l'Organismo Pagatore verificherà la presenza sul SIAN delle Dichiarazioni Vendite Dirette valide per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di domanda.

L'aiuto spetta al detentore della vacca/bufala al momento del parto. Qualora la vacca/bufala abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

I capi che beneficiano di questo premio sono esclusi dai premi del settore carne.

5.5.2 Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alle vacche **nutrici** di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 2 del presente articolo:

- Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022. Ai fini dell'ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;
- Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio ai **bovini macellati** in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 1 del presente articolo:

- Livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- Livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a

sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi spettano per i capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi.

5.5.3 Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alle agnelle, identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.

La quota di **agnelle da rimonta** ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio ai **capi ovicapri**, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere **inviati al macello** e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.5.4 Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro

Ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio per la coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- numero di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo allegghi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5.5 Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza

Ai sensi dell'art. 27 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica comprese le imprese di prima trasformazione.

Pertanto, è necessario inserire in fase di presentazione della domanda le seguenti informazioni minime obbligatorie:

- tipologia di soggetto con il quale si è stipulato l'impegno alla coltivazione
- codice fiscale dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);

- denominazione dell'industria di trasformazione, sementiera, mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione/centri di stoccaggio, o del soggetto intermediario (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta);
- tipologia coltura (superfici divise colza e girasole);
- data inizio impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario) oppure data di sottoscrizione dell'impegno;
- data fine impegno di coltivazione/contratto (si tratta o del contratto diretto tra agricoltore e industria o dell'impegno di coltivazione tra agricoltore e intermediario) se presente. In assenza di tale informazione dovrà esser inserita la data del 31/12 dell'anno di domanda.

In domanda dovrà essere allegato il contratto di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. Qualora non fosse stato ancora stipulato il predetto contratto, deve essere allegato l'impegno alla stipula dello stesso entro le tempistiche che saranno definite dall'Organismo di coordinamento nella specifica circolare relativa al sostegno accoppiato al reddito.

Qualora il contratto di fornitura sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, mentre i contratti di fornitura sono depositati a cura della medesima associazione o del centro di stoccaggio, presso AGEA coordinamento, secondo le modalità ed i termini dalla stessa definiti.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie ammissibile dichiarata in domanda e quella risultante dagli impegni di coltivazione o dai contratti sottoscritti dall'agricoltore, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- numero di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà

trasmettere all’Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell’anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l’aiuto è necessario che quest’ultimo allegghi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l’indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Si precisa che non saranno ammissibili a premio coltivazioni seminate con finalità diverse da quelle produttive, come ad esempio cover crop e/o colture sovesciate.

5.5.6 Sostegno accoppiato al reddito per riso

Ai sensi dell’art. 28 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione del riso. Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

L’agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione del riso è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Riso ibridi	30
Riso Hp	40
Riso Provisia	100
Riso Var. “Yume”	120
Riso tutte le varietà diverse dalle precedenti	160

Si precisa che al fine della verifica del quantitativo di seme per ettaro minimo dichiarato in domanda, dovrà essere indicato nel PCG grafico aziendale il codice occupazione suolo specifico per ciascun gruppo di varietà così come definite da DM. Inoltre, per la sola varietà “Yume” sarà obbligatorio indicare anche la varietà nel PCG al fine di garantire il corretto controllo in domanda unica.

La prova dell’utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- numero di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l’unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo allegghi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5.7 Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero

Ai sensi dell'art. 29 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

I contratti devono essere allegati alla domanda unica.

L'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Barbabietola da zucchero seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Barbabietola da zucchero seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- numero di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda

in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all’Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell’anno di domanda.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l’aiuto è necessario che quest’ultimo allegghi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l’indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5.8 Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione

Ai sensi dell’art. 30 del D.M. n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio coltivazione del pomodoro da trasformazione.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro per il tramite di un’organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il produttore allega alla domanda unica l’impegno di coltivazione in essere con l’organizzazione dei produttori a cui aderisce.

I contratti di fornitura sono depositati a cura dell’organizzazione dei produttori presso l’organismo di coordinamento con le modalità e i termini stabiliti dal medesimo organismo di coordinamento. I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell’organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall’organismo di coordinamento.

L’agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo comune europeo, ferma restando la possibilità, in caso di difficoltà derivanti dal reperimento di tale materiale certificato, di fare ricorso a materiale di propagazione proveniente da sementi della categoria standard o in autorizzazione provvisoria alla vendita (APV), purché al secondo anno consecutivo di autorizzazione. Le aziende biologiche possono utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato. In caso di utilizzo del materiale di propagazione proveniente da sementi in APV, deve essere prodotta la dichiarazione della ditta sementiera attestante che l’APV è al secondo anno consecutivo di autorizzazione e ha superato almeno una delle prove per l’iscrizione al catalogo. Tale dichiarazione va allegata alla domanda in fase di presentazione.

Quantità minima di piantine prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Pomodoro da trasformazione	numero piantine /ettaro di superficie: 25.000

La prova dell’utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;

- numero di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo allegghi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Si precisa che per "materiale di propagazione certificato" si intende materiale con tracciabilità documentata secondo la vigente normativa.

Documenti di tracciabilità necessari per le verifiche:

Sementi

Sui documenti commerciali (fatture/ddt) devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- ragione sociale e numero di registrazione nel Registro Unico degli Operatori Professionali (RUOP) di cui al reg UE 2016/203 da parte della ditta sementiera fornitrice;
- numero di partita comprensiva del lotto del seme;
- nome botanico;
- denominazione della varietà;
- categoria;
- quantità.

Nel caso in cui la categoria sia l'APV, sui documenti fiscali o con nota a parte deve essere rilasciata dichiarazione dalla ditta sementiera che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.

La semente di pomodoro deve essere accompagnata da un passaporto delle piante rilasciato dal fornitore, apposto sull'unità di vendita (imballaggio, contenitore), ai sensi dell'art. 88 del Reg. (UE) n. 2016/2031.

Piantine (dal vivaista all'agricoltore)

Sui documenti commerciali (fatture/ddt emessi dal vivaista) devono essere riportate almeno le seguenti informazioni (D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 18, all. IV):

- numero di registrazione RUOP del vivaista fornitore;
- numero di serie del documento;
- data del documento;
- numero di partita comprensiva del lotto del seme;
- nome botanico;
- denominazione della varietà;

- categoria;
- quantità.

Nel caso in cui la categoria sia l'APV, sui documenti fiscali o con nota a parte deve essere rilasciata dichiarazione dalla ditta sementiera che attesti di essere al secondo anno consecutivo di autorizzazione provvisoria e di aver pertanto superato almeno una delle prove per l'iscrizione a catalogo.

Le piantine di pomodoro devono essere accompagnate da un passaporto delle piante, rilasciato dal fornitore, apposto sull'unità di vendita (imballaggio, contenitore) ai sensi dell'art. 88 del Reg. (UE) n. 2016/2031.

Si precisa, infine, che l'azienda che autoproduce piantine NON deve essere necessariamente registrata nel RUOP come il vivaista. Essa deve adempiere alle norme previste dalla normativa fitosanitaria regionale in merito alle eventuali comunicazioni da presentare ai Servizi fitosanitari regionali (SFR) se si superano eventuali limiti di autoproduzione. Le piantine prodotte devono però provenire esclusivamente da seme acquistato debitamente giustificato come da punto precedente.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5.5.9 Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

Ai sensi dell'art. 31 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

Si precisa, al riguardo, che come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri."

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

Qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici coltivati ad oliveto sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

5.5.10 Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati

Ai sensi dell'art. 32 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.

5.5.11 Sostegno accoppiato al reddito per la soia

Ai sensi dell'art. 33 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione della soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

L'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Quantità minima di semente prevista da DM 27 settembre 2023 n. 525680 e successive modifiche (decreti direttoriali del 27 dicembre 2023 n. 703742 e del 29 gennaio 2024 n. 43024):

Specie	Kg di seme/ettaro di superficie
Soia primo raccolto	70 (corrispondente a 450.000 semi/Ha)
Soia secondo raccolto	85 (corrispondente a 500.000 semi/Ha)

La prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza nei documenti fiscali delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- numero di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità.

I sopracitati documenti devono essere allegati alla domanda unica e solamente in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto o ddt di trasporto) vi è l'obbligo di allegare i cartellini varietali. Se la documentazione non è disponibile entro la data di scadenza, anche tardiva, della domanda in ragione delle tempistiche di semina della coltura, dovrà essere allegata alla domanda unica una dichiarazione sottoscritta dal beneficiario recante la motivazione di tale assenza. Il beneficiario dovrà trasmettere all'Organismo Pagatore della Regione Lombardia la documentazione mancante entro il 30 settembre dell'anno di domanda.

Esclusivamente nel caso di colture istituite per la produzione di sementi (moltiplicazione), in alternativa ai documenti sopra riportati o ai cartellini ufficiali è ammessa la dichiarazione di ritiro cartellini rilasciata dal CREA-DC.

Si precisa che la documentazione fiscale non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto è necessario che quest'ultimo alleggi alla domanda unica idonea documentazione fiscale o documentazione equivalente con l'indicazione del CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario. A titolo esemplificativo tale casistica si verifica in presenza di successione mortis causa o cambio di denominazioni/trasformazioni societarie.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Si precisa che non saranno ammissibili a premio coltivazioni seminate con finalità diverse da quelle produttive, come ad esempio cover crop e/o colture sovesciate.

5.5.12 Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia

Ai sensi dell'art. 34 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Si precisa che non saranno ammissibili a premio coltivazioni seminate con finalità diverse da quelle produttive, come ad esempio cover crop e/o colture sovesciate.

6 Contributo agli strumenti di gestione del rischio

L'art. 9 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 stabilisce che ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Detto prelievo è eseguito in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori. Ai sensi dell'art 8 del DM 30.12.2022 n. 667236, la domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica in quanto il prelievo nella misura del 3% costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante.

7 Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole

7.1 Canapa

I terreni utilizzati per la produzione di canapa, esclusa la canapa da infiorescenza, sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE, devono essere allegate alla domanda unica. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno è consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.

Il Decreto Ministeriale n. 525680 del 27 settembre 2023 ha fissato anche il quantitativo minimo di seme certificato, pari a **25 kg/ha**, ai fini del riconoscimento dell'ettaro ammissibile per la coltivazione della canapa.

7.2 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

L'art. 3, comma 1, lettera c) del DM n. 0660087 del 23/12/2022, definisce l'"attività agricola" sulle superfici agricole. Sulle superfici ricomprese nella definizione dei prati permanenti l'agricoltore deve

indicare nel **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)** una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- Pascolamento con animali propri
- Pascolamento con animali di terzi
- Sfalcio manuale
- Sfalcio meccanizzato
- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- Pascolamento e sfalcio
- Nessuna pratica
- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Sulle superfici dove l'agricoltore dichiara di effettuare il **pascolamento** si applica quanto previsto ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera h) del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE. Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4 UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite.

Come riportato nella circolare AGEA Coordinamento n. 21371 del 14/03/2024, la nota di chiarimento del MASAF del 19 dicembre 2023 n. 695975 precisa che "un carico eccedente il limite massimo non incide sulle condizioni di ammissibilità della superficie ai pagamenti diretti, ma ha conseguenze sul rispetto dei requisiti di condizionalità".

Sulle superfici a **prato permanente** e **pascolo permanente** di cui all'allegato I del DM n. 0660087 del 23/12/2022, caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM n. 0660087 del 23/12/2022.

Sulle superfici che su indicazione della Regione o Provincia autonoma, rientrano nell'ambito delle **pratiche locali tradizionali di pascolamento** (PLT) l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolamento effettuato mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM n. 0660087 del 23/12/2022.

Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indettificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al

richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

Con il D.lgs 134/2022 del Ministero della Salute viene introdotto l'obbligo di identificare e tracciare in BDN singolarmente tutti gli animali le relative movimentazioni verso uno stabilimento comprese quelle verso e da pascolo. L'obbligo non è cogente in caso di superfici a pascolo contigue e pertinenti alla sede dell'allevamento.

Pertanto, ai fini della verifica di ammissibilità al premio di base delle superfici gestite con pascolamento, verranno presi in considerazione solo gli animali identificati singolarmente e movimentati verso e da un codice pascolo registrati in BDN.

In caso di superfici a pascolo limitrofe al centro aziendale, dove non sussiste l'obbligo della registrazione della movimentazione dell'animale al pascolo, **al fine della verifica di ammissibilità al premio di base di tali superfici, verranno considerati solo i capi identificati singolarmente in BDN e dichiarati al pascolo dal beneficiario nella specifica sezione "Capi al pascolo" del Fascicolo compilata entro il termine ultimo della presentazione anche tardiva della domanda unica.**

Qualora sulle superfici a prato perennate vengano svolte le **Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo**, l'agricoltore è tenuto a presentare all'Organismo Pagatore della Lombardia, entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della domanda, un piano di miglioramento del pascolo con la localizzazione e l'indicazione dettagliata dei lavori agro-silvo-pastorali che si intendono eseguire su tutta la superficie a pascolo.

Il piano redatto da un tecnico abilitato deve contenere le seguenti informazioni:

- dati aziendali;
- identificazione delle superfici interessate;
- tipologia di intervento da effettuare: taglio della vegetazione arbustiva, concimazione organica, trasemina, spietramento;
- epoca prevista per l'intervento;
- documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi prima dell'intervento.

Al termine dei lavori, e comunque entro il **15 novembre** dell'anno di presentazione della domanda, il beneficiario deve trasmettere all'Organismo Pagatore della Lombardia una relazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione dei lavori eseguiti conformemente al piano di miglioramento del pascolo preventivamente presentato. La relazione finale asseverata deve contenere le seguenti informazioni:

- identificazione delle superfici su cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento;
- documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi dopo dell'intervento: si devono utilizzare gli stessi punti di ripresa delle foto scattate prima dell'intervento;
- in caso di trasemina: fatture di acquisto delle sementi (con indicazione dei quantitativi acquistati) e dei macchinari utilizzati per effettuare l'operazione colturale;
- in caso di spietramento: indicazione del volume di materiale movimentato con relativa documentazione fotografica;
- in caso di taglio della vegetazione arbustiva e concimazione organica: descrizione dell'intervento effettuato con indicazione dei mezzi utilizzati per il taglio, del metodo di spandimento del concime organico, dei quantitativi utilizzati e dei macchinari impiegati;
- in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;
- in caso di lavori effettuati con personale dipendente: cedolini paga del personale dipendente dell'azienda.

In caso di lavori eseguiti da terzi, l'Organismo Pagatore valuterà la coerenza dei dati riportati nella documentazione fiscale con la quantità e la tipologia dei lavori svolti nonché con il periodo in cui sono stati eseguiti. L'Organismo Pagatore, sulla base della documentazione ricevuta, potrà svolgere controlli in loco prima e dopo l'esecuzione dei lavori indicati nelle relazioni tecniche.

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non è stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili. Inoltre, per le superfici dichiarate mantenute con pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la non ammissibilità delle superfici.

8 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

9 Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 2) prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115, tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

La condizionalità è disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385 e s.m.i.

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 3) prevede inoltre il rispetto della Condizionalità sociale ossia dell'insieme dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o a obblighi del datore di lavoro. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco degli obblighi di condizionalità sociale e i riferimenti normativi da cui derivano tali obblighi sono contenuti nell'allegato IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

La condizionalità sociale è disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute del 28 dicembre 2022, n. 664304 pubblicato sulla G.U. del 21.02.23.

Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali e gli obblighi di condizionalità sociale sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della Domanda Unica il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

10Requisiti per il pagamento

A norma dell'articolo 44 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2016, i pagamenti sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2016, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti.

10.1 Limiti

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'art. 8 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a trecento euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

10.2 Verifica Antimafia

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni, il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto di seguito indicato.

Soglia	Informativa antimafia
Fino a 25.000 euro	No
Oltre 25.000 euro	Si

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate in tabella sono tenute a compilare e a sottoscrivere le dichiarazioni famigliari conviventi che il CAA mandatario segnalerà loro e caricherà nella apposita sezione FA Antimafia del fascicolo aziendale. Le autodichiarazioni sono necessarie per l'acquisizione, da parte di OPR Lombardia, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

10.3 Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052, della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento*

(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati."

Il Reg. (UE) n. 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento. La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

L'IBAN fornito deve essere intestato al titolare, in caso di ditta individuale, o alla società negli altri casi. La mancata corrispondenza tra il beneficiario e l'intestatario del conto corrente precluderà l'erogazione del contributo spettante.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati lo identifichino quale beneficiario. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

10.4 Trasparenza

Le informazioni relative ai pagamenti verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022.

11 Clausola elusione

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 Reg. (UE) 2116/2021 ai sensi del quale "Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Conseguentemente, deve ritenersi applicabile l'art. 59, Reg. (UE) 2116/2021 e, in particolare, il par. 2, co. 2 e 3, secondo cui:

- spetta agli Stati membri adottare le azioni necessarie per assicurare la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione;
- la Commissione agevola in questo compito gli Stati membri mettendo a loro disposizione uno strumento di estrazione dei dati (ARACHNE) per valutare i rischi presentati dai progetti, dai

beneficiari, dai contraenti e dai contratti, strumento che può essere utilizzato anche per evitare l'elusione delle norme di cui all'articolo 62.

Per accertare un caso di elusione, occorrerà valutare la sussistenza di un insieme di circostanze oggettive e soggettive.

Circostanze oggettive: nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto.

Circostanze soggettive: dovrà risultare, in capo al beneficiario o potenziale beneficiario, la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Per i dettagli su quali settori verranno eseguiti approfondimenti istruttori, si rimanda alle linee guida adottate dall'Organismo Pagatore della Lombardia oltre che alla specifica circolare relativamente alla Domanda Unica.

12 Procedimento Amministrativo

Il Procedimento Amministrativo, aperto con istanza di parte a seguito della presentazione della Domanda Unica, prevede un iter amministrativo (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento) che si svolge interamente sul sistema informativo Sis.Co., ai sensi dell'art. 3-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica).

L'accesso al portale (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>) è consentito esclusivamente tramite dispositivi di identità digitale (CRS/CNS, SPID e CIE) al beneficiario e ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) delegati che assicurano ai produttori agricoli la partecipazione al procedimento amministrativo in ogni sua fase.

Nella sezione dedicata ai procedimenti del portale SisCo è possibile consultare gli esiti istruttori motivati della Domanda Unica distinti per singolo premio richiesto in ottemperanza ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione previsti dalla Legge n. 241/90.

La fase istruttoria, eseguita tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, può dar luogo:

- in assenza di anomalie, al pagamento totale dell'importo spettante;
- alla segnalazione di anomalie, irregolarità/inadempienze derivanti da controlli amministrativi, monitoraggio delle superfici (AMS) e/o controlli in loco, che potrebbero portare al mancato pagamento, totale o parziale, dell'importo richiesto, L'Organismo Pagatore mette a disposizione del CAA, attraverso l'accesso al sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, l'elenco delle domande, delle anomalie e dei pagamenti e/o mancati pagamenti relativi ai produttori che hanno conferito loro mandato di assistenza alla presentazione della domanda.

Nel caso in cui dall'istruttoria emergano anomalie, irregolarità/inadempienze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento totale o parziale dell'importo richiesto, i beneficiari possono richiedere la revisione dell'istruttoria da inoltrare via PEC per il tramite del Centro Assistenza Agricola delegato entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti istruttori sul Sis.Co (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>) nella sezione dedicata al procedimento di domanda o apportare le eventuali correzioni richieste da OPR per il tramite del Centro Assistenza Agricola delegato. Si precisa che l'articolo 44 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2016 stabilisce che i pagamenti relativi ai tipi di intervento previsti dal Regolamento (UE) 2021/2015 siano eseguiti nel termine perentorio del 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda unica.

Pertanto, al fine di erogare i contributi UE entro il termine perentorio del 30 giugno sopra indicato e garantire il diritto al contraddittorio, è necessario che l'istanza di revisione dell'istruttoria sia presentata o che le correzioni delle anomalie, irregolarità/inadempienze siano effettuate entro le date indicate di seguito.

Domanda di accesso alla riserva Nazionale e Giovane agricoltore	15 febbraio
Movimentazione degli animali per la verifica del mantenimento delle superfici a pascolo	31 marzo
Correzione di anomalie SIPA	31 marzo

Contestazione e/o accettazione degli esiti AMS*	31 marzo
Agricoltore in attività	31 maggio
Segnalazione anomalie premi zootecnici (art. 31 e art. 33 del Reg UE 2021/2115)	31 maggio
Segnalazione e risoluzione di anomalie diverse da quelle elencate ai punti precedenti	31 maggio

*per tempistiche sulle contestazioni relativamente al marker abbandoni ed altri marker specifici, si rimanda alla circolare AMS adottata dall'Organismo Pagatore

Non saranno garantiti i pagamenti ai beneficiari che abbiano provveduto a presentare l'istanza di revisione dell'istruttoria o alla correzione delle irregolarità/inadempienze successivamente al termine stabilito.

Potranno essere eseguiti pagamenti dopo il 30 giugno successivo all'anno di presentazione delle domande per motivi non imputabili al beneficiario nei seguenti casi:

- assegnazione tardiva dei titoli da parte di AGEA;
- chiusura tardiva degli esiti dei controlli AMS e/o in loco;
- chiusura tardiva dei procedimenti amministrativi relativi ai soggetti sottoposti a provvedimenti di sospensione cautelativa del pagamento;
- chiusura tardiva dei procedimenti amministrativi a seguito di istanze di revisione dell'istruttoria presentate o di correzioni di irregolarità/inadempienze effettuate comunque entro i termini prestabiliti.

Gli esiti istruttori saranno pubblicati entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda sul portale Sis.Co (all'indirizzo <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>), nella sezione dedicata al procedimento.

L'avvenuta pubblicazione sarà resa nota tramite apposito avviso sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale, nella sezione relativa alla campagna in corso: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/pagamenti-diretti-domanda-unica-2023-2027>.

Entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti, il beneficiario – anche per il tramite del CAA delegato – può richiedere la rivalutazione dell'istruttoria allegando idonea documentazione di supporto. Decorsi inutilmente i termini, il procedimento si intenderà definitivamente concluso.

La chiusura del procedimento amministrativo sarà comunicata anche mediante pubblicazione di un avviso sul medesimo portale dell'Organismo Pagatore.

Qualora, successivamente alla conclusione del procedimento, a seguito di ulteriori controlli amministrativi e/o controlli incrociati e/o controlli eseguiti da altre autorità di controllo nell'ambito delle loro specifiche competenze, emergano irregolarità che potrebbero determinare una riduzione dell'importo già erogato, l'Organismo Pagatore procederà a comunicare al beneficiario l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/1990 al fine di recuperare le somme eventualmente erogate in eccesso. Tali comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, il beneficiario solleva l'Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

In ogni caso, per i beneficiari che non hanno indicato un indirizzo di PEC nel proprio fascicolo aziendale o per coloro per i quali il recapito della PEC non è valido, le comunicazioni saranno rese disponibili al CAA delegato e pertanto le stesse saranno ritenute notificate all'interessato.

Tutte le comunicazioni, non inoltrate tramite PEC all'interessato, verranno anche pubblicate sul Portale SISCO nella Repository del Fascicolo Aziendale nella cartella "COMUNICAZIONI DU".

Si precisa inoltre che l'Organismo Pagatore potrà procedere al recupero di pagamenti non dovuti anche attraverso forme automatiche di compensazione.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA Direzione Organismo Pagatore Regionale.

13 Ricorsi

Avverso gli atti immediatamente lesivi emanati da OPR – ivi compresi i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo emanati dopo l'ammissione a finanziamento – gli interessati possono agire avanti il giudice ordinario o amministrativo secondo l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione ed entro il termine di prescrizione o decadenza previsto per la relativa azione.

Se la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, l'interessato può, in alternativa al ricorso avanti il giudice amministrativo, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza previsto dall'art. 9, comma 1, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199".

14 Rinvio

Per quanto qui non espressamente disposto, nel caso di dubbi interpretativi e/o lacune inerenti le presenti disposizioni, si fa riferimento ai regolamenti unionali e alla normativa nazionale.

Le presenti disposizioni recepiscono automaticamente, integrandosi, emanandi atti e provvedimenti dell'UE, del MASAF, di AGEA Coordinamento e/o della Regione Lombardia.

Quadro Normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Reg. (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020.
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- DM 23 dicembre 2022 n. 0660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM del 09 marzo 2023 n. 0147634 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM del 30 marzo 2023 n. 0185145 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM 30.12.2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali

meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234.

- DM del 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.
- DM del 27 settembre 2023 n. 525680 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- DM 15 dicembre 2023 n. 690602 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Modifica all'articolo 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'articolo 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del D.M. 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti."
- DM 26/02/2024 n. 0093348 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;
- DM 353015 del 02/08/2024 - del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dall'eco-schema 1 "Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" ai sensi dell'articolo 17, comma 2 sexies, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022.
- Circolare Ministeriale 591343 del 08_11_2024 - del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Applicazione sanzioni eco-schemi - richiesta parere
- D.d. 27 dicembre 2023 n. 703742 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027;
- D.Dip. del 29 gennaio 2024 n. 43024 del 29.01.2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- Decreto legislativo del 23/11/2023 n. 188 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.

1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

- Circolare AGEA Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 recante "Agricoltore in attività - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115".
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."
- DGR n. XII-166 del 17/04/2023 "PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013"
- Circolare AGEA Coordinamento n. 20232 del 17/03/2023 recante "Per le modalità di Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027 a norma del Reg. (UE) 2021/2015";
- Circolare AGEA Coordinamento n. 26880 del 12/04/2023 recante "Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";
- Circolare AGEA Coordinamento n. 26882 del 12/04/2023 recante "Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni".
- Circolare AGEA Coordinamento n. 35149 del 12/05/2023 recante "Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti";
- Circolare AGEA Coordinamento n. 35478 del 12/05/2023 recante "Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";
- Circolare AGEA Coordinamento n. 40336 del 26/05/2023 recante "Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato di cui alle circolari prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 e prot. 36677 del 16 maggio 2023, nonché precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2"
- Circolare AGEA Coordinamento n. 95978 del 20/12/2023 recante "art. 27 del DM 23 dicembre 2022 n 660087 – Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza"
- Circolare AGEA Coordinamento n. 36677 del 16/05/2023 recante "Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento e precisazioni in merito al sostegno accoppiato - modificazioni e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 26882 del 12.04.23 e prot. n. 31370 del 28.04.23"
- Circolare AGEA Coordinamento n. 67143 del 12/09/2023 recante "Disciplina relativa al fascicolo aziendale"
- Circolare AGEA Coordinamento n. 68585 del 19/09/2023 recante "Disposizioni sul prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e sul finanziamento del Fondo AgriCat - Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali alle produzioni agricole causati da alluvioni, gelo o brina e siccità"
- Circolare AGEA Coordinamento n. 68494 del 19/09/2023 recante "Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS"
- Circolare AGEA Coordinamento n. 76387 del 15/10/2023 recante "Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle"

- Circolare AGEA Coordinamento n. 76310 del 16/10/2023 recante “Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”
- Circolare AGEA Coordinamento n. 69431 del 20/02/2024 recante “Deroghe eco-schemi e criteri minimi di mantenimento di cui agli art. 17-21 e 3, lett H, del DM 23 dicembre 2022, n. 660087-riepilogo comunicazioni”
- Circolare AGEA Coordinamento n. 21371 del 14/03/2024 recante “Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico”
- Circolare AGEA Coordinamento n. 2664 del 12/01/2024 recante “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”
- Circolare Agea Coordinamento n. 84514 del 09/11/2024 recante Chiarimenti relativi all’intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24.
- Circolare Agea Coordinamento n. 52656 del 01/07/2024 recante DM 28 giugno 2024 n. 289235 – eco-schema 5 e proroga DU 2024- proroga termini di presentazione delle domande 2024, eco-schema 5 e chiarimenti
- Circolare Agea Coordinamento 73919 del 25/09/2025 recante “Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall’anno di campagna 2026.”
- DM del 22 Dicembre 2025 n. 0690628 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante la Modifica del Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore;
- DM del 21 Febbraio 2024 n. 83709 recante le Definizioni dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l’esercizio delle loro attività;
- Circolare AGEA.29528.2024 del 12 aprile 2024 recante Disciplina attuativa del DM n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) + Allegati
- Circolare Agea prot. n. 102751 del 16/12/2025 - Eco-schema 1 campagna 2025 – Nota integrativa alle Circolari AGEA prot. 92951 del 19.11.2025 e n. 93404 del 20.11.2025.
- Circolare Agea n. 101005 del 11/12/2025 - Superfici ammissibili ai fini dei pagamenti diretti previsti dalla PAC in caso di installazione di impianti agrivoltaici. Riferimento ultimo comma del Testo Coordinato di cui alla circolare AGEA n. 73919 del 25.09.2025.
- Circolare prot. n. 92951 del 19/11/2025 - Eco-schema 1 - Chiarimenti relativi alla fattispecie dei Subentri
- Circolare Agea protocollo n. 50746 del 23/06/2025 - Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2025 e seguenti.
- Circolare AGEA n. 24849 del 25 marzo 2025 - Chiarimenti applicativi sull’eco-schema 5 nota 126336 del 17 febbraio 2025.